

Patente di guida al restyling

di Stefano Manzelli
ed Enrico Santi

LA GUIDA ACCOMPAGNATA PER I DICIASSETTENNI

12

Previo rilascio di un'apposita autorizzazione, potranno esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione di qualunque tipo di rimorchio, i minori che hanno compiuto diciassette anni e sono già titolari di patente di categoria A1. A condizione che siano accompagnati da un conducente in possesso di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni e nel rispetto delle limitazioni previste per i neopatentati, senza passeggeri a bordo. La guida accompagnata dovrà essere preceduta da almeno dieci ore di corso pratico di guida presso un'auto scuola, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione notturna. Sul veicolo deve essere apposto un contrassegno con la sigla "GA". Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie l'accompagnatore sarà responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o tutoriale. Uno specifico decreto ministeriale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge dovrà attuare le nuove disposizioni in materia di guida accompagnata, stabilendo in particolare a quali condizioni potrà essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione.

RILASCIO DELLA PATENTE

Esami di guida. Entro il termine di va-

lidità dell'autorizzazione a esercitarsi alla guida vi è la possibilità di ripetere, per una volta, l'esame pratico. L'esercitazione alla guida deve essere preceduta dal superamento di una prova di controllo delle cognizioni da effettuarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda per il conseguimento della patente; entro tale periodo non potranno essere espletate più di due prove. Chi intende conseguire la patente di categoria B deve ora effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna con l'istruttore dell'auto scuola, secondo modalità che saranno definite da un decreto ministeriale da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Attestazione del non abuso di alcol e droghe. Per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, nell'ambito dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici, l'interessato dovrà esibire apposita certificazione da cui risulta il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo modalità che saranno definite da un decreto ministeriale. La stessa certificazione dovrà essere presentata dai conducenti professionali che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose, dai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute. Inoltre tale certificazione deve essere esibita dai soggetti titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di ta-

le certificato non coincide con quello della patente. La certificazione dovrà tener conto dei precedenti morbosità dichiarati da un certificato del medico di fiducia.

Requisiti morali. L'art. 116, c. 1, del codice della strada è stato modificato in modo da includere specificamente fra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche chi, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, è sottoposto al divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore ai sensi dell'art. 75-bis, c. 1, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del presidente della repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

Non può conseguire nuovamente la patente di guida chi ha subito per la seconda volta la revoca con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo dovuto alla guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o sotto l'effetto di droghe.

Minorenni alticci. Attenzione a non essere stati trovati alticci alla guida di un veicolo, se minorenni. In questo caso, specifica l'art. 186-bis/7° cds, se l'abuso è modesto l'aspirante potrà conseguire la patente solo a 19 anni. Se invece si tratta di una alterazione superiore a 0,5 g/l di alcol nel sangue, l'interessato dovrà attendere il compimento dei 21 anni prima di poter conseguire la patente.

■ RINNOVO MA NON PER TUTTI

Nelle more del procedimento di rinnovo della patente, gli uffici della motorizzazione possono rilasciare, una volta sola, un permesso di guida provvisorio al titolare chiamato a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le commissioni mediche locali. Il permesso è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Questa disposizione consentirà di tirare un sospiro di sollievo in particolare ai malati di malattie croniche come il diabete, spesso in affanno per la gestione burocratica del controllo periodico.

Limiti d'età. La soglia massima di sessantacinque anni per guidare autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. può ora essere elevata fino a sessantotto anni se il conducente consegue uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Con questo stesso attestato può salire a sessantotto anni (non più solo fino a sessantacinque anni) anche il limite d'età di sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Chi ha superato ottanta anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, solo qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale in seguito a una visita medica specialistica biennale finalizzata ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici. Una decisiva complicazione questa per gli anziani conducenti.

■ REVISIONE CON STRETTA

I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia devono ora comunicare alla motorizzazione civile, ai sensi del riformato articolo 128 cds, i casi di coma superiore a quarantotto ore; conseguentemente, sarà poi disposta la revisione della patente per i pazienti. La successiva idoneità alla guida sarà valutata dalla commissione medica locale, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. La revisione della licenza di guida scatta inoltre nei confronti del conducente rimasto coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi alle persone, se a suo carico viene contestata una violazione che comporta la sospensione della patente. La revisione si attiva anche quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione dalla quale consegue la sospensione della patente. Se il titolare della licenza non si sottopone nei termini

prescritti agli accertamenti conseguenti alla revisione, scatterà la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole.

■ SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

Aumenta da uno a due anni il periodo di attesa per poter conseguire una nuova patente revocata. Tale periodo di interdizione sale però a tre anni se la revoca viene disposta per la guida alterata sotto l'effetto di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa della nuova direttiva patenti, coloro ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre questi veicoli. Costituisce giusta causa di licenziamento, conclude l'art. 219 cds, la revoca della patente ai conducenti professionali (che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose e ai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati), conseguentemente alla guida alterata. Nelle ipotesi

di reato che prevedono la sospensione o revoca della patente, questa deve essere ritirata immediatamente dall'organo accertatore e inviata entro dieci giorni al prefetto, che può disporre la sospensione fino a un massimo di due anni. In caso di reati per danni alle persone derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del codice della strada, la patente viene ritirata e inviata al rappresentante governativo, il quale può sospendere la licenza fino a un massimo di tre anni. Una importante novità è quella prevista dall'art. 219-bis cds. Nei casi in cui è previsto il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida e la decurtazione di punti in seguito alla violazione commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie e il taglio dei punti si applicheranno al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente posseduta. Scatterà invece la revoca della patente anche per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali, invertirà il senso di marcia o percorrerà la carreggiata nel senso opposto a quello consentito.

Stretta sui neopatentati

di **Stefano Manzelli**
ed **Enrico Santi**

■ LIMITAZIONI ALLA GUIDA

Fissati nuovi parametri circa la potenza dei veicoli idonei alla circolazione dei neopatentati. Per il primo anno dalla data del rilascio della patente di categoria B non sarà consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t (rispetto al precedente limite di 50 kw/t). Inoltre, per i veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posto a sedere oltre al sedile del conducente viene imposta un'ulteriore restrizione riferita alla potenza massima di 70 kw. Le nuove limitazioni si applicheranno soltanto alle patenti di guida rilasciate dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. Da notare che anche questo condivisibile allargamento del parco veicoli a disposizione dei neopatentati, con il nuovo limite di potenza assoluto, è forse destinato ad ulteriori rinvii in linea con le precedenti proroghe che di fatto ne hanno impedito fin d'ora l'entrata in vigore.

■ SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Se nei primi tre anni dalla data di conseguimento della licenza di categoria B il neopatentato commetterà una violazione grave, comportante la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la durata della punizione verrà aumentata di un terzo alla prima violazione e

raddoppiata per le successive infrazioni. Tali disposizioni si applicheranno per cinque anni anziché tre, qualora la prima sospensione venga disposta per un periodo superiore a tre mesi. Queste disposizioni relative alla sospensione della licenza di guida si applicheranno anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B; si applicheranno invece dalla data di conseguimento della patente di categoria B se la patente di categoria B è stata conseguita successivamente a quella di categoria A.

■ GUIDA CON ALCOL E ALTRE RESTRIZIONI

Scatta l'obbligo del tasso alcolemico zero per i neopatentati, lo prevede il nuovo articolo 186-bis cds. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato guidare in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche. Le conseguenze sanzionatorie sono pesanti e decisamente diversificate anche in riferimento alla guida alterata dalla droga. Restano valide le altre restrizioni già in vigore per i neofiti del volante, che per i primi tre anni dal conseguimento della licenza di categoria B non possono superare la velocità di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle superstrade. Un colpo al cerchio ed uno alla botte. I neopatentati, che nei primi tre anni dal rilascio della patente rischiano la decurtazione raddoppiata, potranno beneficiare, per lo stesso periodo, in assenza di decurtazione, dell'accredito di un punto all'anno per buona condotta.

ti alla revisione, scatterà la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole.

■ SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

Aumenta da uno a due anni il periodo di attesa per poter conseguire una nuova patente revocata. Tale periodo di interdizione sale però a tre anni se la revoca viene disposta per la guida alterata sotto l'effetto di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa della nuova direttiva patenti, coloro ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre questi veicoli. Costituisce giusta causa di licenziamento, conclude l'art. 219 cds, la revoca della patente ai conducenti professionali (che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose e ai conducenti di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e autosnodati), conseguentemente alla guida alterata. Nelle ipotesi

revoca della patente, questa deve essere ritirata immediatamente dall'organo accertatore e inviata entro dieci giorni al prefetto, che può disporre la sospensione fino a un massimo di due anni. In caso di reati per danni alle persone derivanti dall'inosservanza delle disposizioni del codice della strada, la patente viene ritirata e inviata al rappresentante governativo, il quale può sospendere la licenza fino a un massimo di tre anni. Una importante novità è quella prevista dall'art. 219-bis cds. Nei casi in cui è previsto il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida e la decurtazione di punti in seguito alla violazione commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie e il taglio dei punti si applicheranno al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente posseduta. Scatterà invece la revoca della patente anche per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali, invertirà il senso di marcia o percorrerà la carreggiata nel senso opposto a quello consentito.